

Prot. 21/2020



CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 83, comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il quale dispone che, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, salve le eccezioni tassativamente previste

DISPONE

sino al 15 aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso questa corte di Appello, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni indicate dal comma 3 del medesimo art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Il Presidente dei singoli collegi provvederà ai relativi adempimenti.

Visto l'art. 83, comma 5 del Decreto Legge n. 18\2020, al fine contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria,

DISPONE

Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa:

- 1. Le udienze penali, rientranti nelle eccezioni di cui all'art. 83, comma 3, del D.L. n. 17\2020 saranno celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.. In ogni caso tra tutte le persone presenti all'udienza va rispettata la distanza di almeno 1 metro.**

Ai sensi dell'art.82, comma 12 del D.L. n.18\2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia,

applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art 146 bis del decreto legislativo n.271\1989.

2. **Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti saranno svolte mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, ciò ai sensi della lettera h) del comma 7 del citato art. 83 D.L. n.18\2020**
3. **Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti saranno svolte –ove possibile- mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia e ciò ai sensi della lettera f) del comma 7 del citato art. 83 D.L.18\2020**
4. **Restano ferme le disposizioni dettate con provvedimento in data 9 marzo 2020** (pubblicato nella home page del sito internet della Corte di Appello di Campobasso e comunicato al personale in servizio presso questa Corte di Appello, al Ministero della Giustizia, al Prefetto al Presidente della Regione Molise, al Procuratore Generale e ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto) **con il quale sono stati previsti l'orario di apertura delle cancellerie, solo per atti urgenti, e limitate le modalità di accesso alle stesse.**
5. **Restano ferme le disposizioni dettate, per gli Uffici NEP, con provvedimento in data 13 marzo 2020** (pubblicato nella home page del sito internet della Corte di Appello di Campobasso e comunicata agli Uffici NEP di Campobasso, Isernia e Larino, al Ministero della Giustizia, al Procuratore Generale, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise e ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino) con le quali è stato previsto, tra l'altro:
 - che l'accesso agli Uffici NEP del distretto è consentito dalle ore 9 alle ore 10, dal lunedì al sabato, per lo svolgimento di attività urgenti e indifferibili, che scadano entro i 7 giorni dalla richiesta;
 - che le notificazioni a mano su richiesta di parte saranno effettuate secondo la prudente valutazione del notificatore;
 - che gli Ufficiali giudiziari e i Funzionari degli Uffici NEP del distretto sono autorizzati a valutare, di volta in volta e per ogni singolo caso, la possibilità di rinvio degli atti di esecuzione (quali sfratti, pignoramenti e altro) ove gli adempimenti non possano essere effettuati nel pieno rispetto della normativa primaria e secondaria emanata in occasione dell'attuale emergenza sanitaria, alla luce delle informazioni eventualmente avute dalla competente autorità

sanitaria.

6. Fino al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 11 del D.L. n.8\2020, anche gli atti e i documenti di cui all'art 16 bis, comma 1 bis, del decreto legge n.179\2012, convertito dalla legge n.221\2012, saranno depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato, di cui all'art. del D.P.R. n.115\2002, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità innanzi dette, saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n.82\2005.

Sono, sin d'ora, fatte salve disposizioni legislative che, anche in contrasto con la presente direttiva, dovessero, medio tempore, intervenire.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella home page del sito internet della Corte di Appello di Campobasso e comunicata ai Magistrati e al personale amministrativo in servizio presso questa Corte di Appello, agli Uffici NEP del distretto, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise e ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino.

Campobasso, 18 marzo 2020

Il Presidente della Corte di Appello

dr. Rossana Iesulauro



